COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/05/2021

INDICE

Art. 1 – Principi ispiratori
Art. 2 – Consulta delle Associazioni
Art. 3 – Finalità ed attività
Art. 4 – Criteri e Modalità di adesione alla Consulta
Art. 5 – Organi della Consulta
Art. 6 – Costituzione e funzionamento dell'Assemblea
Art. 7 – Competenze dell'Assemblea
Art. 8 – Presidente – ruolo e funzioni, Vice Presidente e Segretario
Art. 9 – Perdita della carica di componente dell'Assemblea
Art. 10 – Perdita della carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI

Art. 1
PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Monteriggioni, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio.
2. Il Comune di Monteriggioni nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 2
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, sportiva, ambientale, territoriale così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Monteriggioni". La Consulta è organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici e non si prefigge scopi di lucro.

Art. 3
FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
    - Socio-assistenziale e sanitario
    - Ambiente, impegno e protezione civile
    - Educative e culturali
    - Attività sportive e tempo libero
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, la biblioteca e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
    - Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale.
    - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.
    - Promozione delle attività sportive e del tempo libero.
    - Collegamento e collaborazione con la Biblioteca Comunale;

4. Detta struttura deve essere di supporto al Sindaco o ad altro referente istituzionale indicato dall'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.
5. Il Comune provvede ad individuare i locali per le riunioni.

Art. 4
CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni, gruppi e/o comitati ai sensi dell'art. 39 c.c. operanti ed aventi sede nel territorio del Comune di Monteriggioni, iscritte nella sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato tenuto dal Comune di Siena, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità.
2. Nel caso di associazioni nazionali che hanno articolazioni/sezioni territoriali, faranno parte della Consulta le espressioni locali della stessa associazione.
4. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità.
5. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
   a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
   b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
   c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
   d) per l'inserimento in appositi spazi nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, quali la scheda informativa, il calendario annuale delle manifestazioni ovvero singole iniziative di interesse generale
   e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

   Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del Comune.
6. Ai fini operativi gli organismi aderenti alla Consulta sono di massima aggregati nei seguenti settori:
   - Socio-assistenziale e sanitario
   - Ambiente, impegno e protezione civile
   - Educative e culturali
   - Attività sportive e tempo libero

Art. 5
ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea ed il Presidente.

Art. 6
COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, entro 90 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice presidente e del Segretario.

4. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno. La convocazione va inviata al sindaco che partecipa a ciascuna seduta in prima persona o tramite Suo delegato per le funzioni di cui al precedente art. 3 comma 4.
5. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso. La convocazione deve essere inviata a tutti i soggetti interessati almeno 7 (sette) giorni prima.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
7. L'Assemblea rimane in carica per tre anni.

Art. 7
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea:
   - Eleggere il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario;
   - Proporre modifiche ed integrazioni del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale.

Art. 8
PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 6 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Segretario assiste l'Assemblea nello svolgimento delle sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.
6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente dell'Assemblea.

Art. 9
PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
   a) dimissioni;
   b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
   c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
   d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
   e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 10

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario perdono dette cariche per:
   a) dimissioni;
   b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
   c) tre assenze consecutive alle sedute senza giustificato motivo;
   d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art 10, comma 1.